

Rep. n. 132 del 08/11/2023

REPUBLICA ITALIANA

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

(Provincia di Modena)

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE
DI CASTELLI, NONCHE' DEL RELATIVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E
SORVEGLIANZA SUI MEZZI - C.I.G.: 986689100A - PERIODO 15.09.2023 -
14.09.2025.

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di novembre

08/11/2023

nella sede dell'Unione Terre di Castelli posta in Vignola, Via G.B. Bellucci
n. 1, avanti a me dott. **Massimiliano Mita**, segretario generale dell'Unione
di Comuni Terre di Castelli, autorizzato a rogare i contratti in forma
pubblico-amministrativa per conto e nell'interesse dell'Unione Terre di
Castelli, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, sono personalmente comparsi i Signori:

-**Monica Rubbianesi**, nata a *omissis*, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione Terre di Castelli (C.F. 02754930366), di seguito nel presente atto anche denominata semplicemente "Unione", che legalmente rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Struttura Welfare, a ciò autorizzata in forza dell'incarico conferito dal Presidente dell'Unione con Decreto n. 11/2021 del 25/08/2021;

-**Massimiliano Vandelli**, nato *omissis*, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società E.B. SRL con sede in Vignola, via Caduti sul Lavoro n. 605, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena - n. REA: MO - 364819, codice fiscale e partita iva: 03168580367, di seguito nel presente atto denominata anche “appaltatore”, società questa, che assume la figura e la funzione di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

S.A.C.A. COOP. A R.L., con sede in Bologna, Via del Sostegno n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 00632770376, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna - n. REA: BO - 213640, in qualità di mandante, che ha indicato quale impresa esecutrice, relativamente al servizio sul territorio di Spilamberto (linee 1, 2 e 3), sul territorio di Guiglia (linee 1, 2, 3 e 4) e sul territorio di Zocca (linee 1, 2, 3, 4 e 5), la società DEAL SRL, con sede in Montese (MO) piazza Brasile n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA: 02158310363, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena - n. REA: MO - 270163;

DOMUS ASSISTENZA soc. coop., con sede in Modena (MO) via Emilia Ovest n. 101, Codice Fiscale e Partita IVA: 01403100363, iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena - n. REA: MO - 214130, in qualità di mandante;

Il soprannominato Raggruppamento Temporanea di Imprese è costituita con atto pubblico a ministero del Notaio **Ciro Paone**, Rep. nr. 9089 -

raccolta 5284 del 19/09/2023, registrato in data 26/09/2023, al nr. 23150

- serie 1T - Agenzia di Modena.

PREMESSO

-che con determinazione del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 551 del 31/05/2023, rettificata dalla successiva determinazione n. 571 del 06.06.2023, si demandava alla Centrale unica di committenza (C.U.C.) la procedura di affidamento del "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI TERRITORI COMUNALI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI, NONCHE' DEL RELATIVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SUI MEZZI - C.I.G.: 986689100A", mediante procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del medesimo Codice, il cui valore globale dell'appalto è stato stimato in € 12.046.391,14, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

-che con riferimento all'appalto, costituito da un unico lotto, è stato stimato un importo a base d'asta pari a € 4.321.360,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

-che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2023/S 111-349479 del 12/06/2023, sulla Piattaforma ANAC, sul portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, nonché sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

-che con nota, assunta al protocollo n. 32537 del 08/08/2023, il RUP ha trasmesso la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

-che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con la determinazione n. 778 del 08/08/2023 ha proceduto rispettivamente all'adozione dell'atto di aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra: E.B. S.R.L. - codice fiscale: 03168580367 - S.A.C.A. COOP. A R.L. - codice fiscale: 00632770376 - DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - codice fiscale: 01403100363, con un punteggio complessivo di 80,20/100, un ribasso percentuale del 0,02 per cento e per un importo complessivo di aggiudicazione, rettificato con determinazione n. 851 del 06/09/2023, pari a euro 4.320.645,50 (al netto di opzioni, Iva e/o di altre imposte e contributi di legge);

-che il “Servizio di trasporto scolastico” rientra tra i servizi contemplati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 189 del 16-08-2018), per i quali sussiste, al di sopra della soglia prevista dal D.P.C.M. stesso (€ 40.000,00), l'obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dai Soggetti Aggregatori di riferimento;

-che, una volta attivata la convenzione in parola, il presente “contratto ponte” verrà risolto di diritto, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese o richieste di indennizzo di sorta, indipendentemente dalla

previsione di durata di cui al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, a seguito dell'adesione da parte dell'Unione Terre di Castelli alla convenzione medesima.

-che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5 - lett. a), del Codice;

-che il suindicato Appaltatore (di seguito denominato anche Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

-che la Centrale Unica di Committenza, in corso di verifica dei prescritti requisiti, ha accertato l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., o di tentativi di infiltrazione mafiosa, per la stipula del contratto, a mezzo di verifica, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA): n. PR-MOUTG-Ingresso 0067526-20230804 del 20/09/2023, con riferimento a E.B. S.R.L.; iscrizione di COOP. S.A.C.A. ARL alla White List; n. PR-MOUTG-Ingresso 0067554-20230804 del 10/08/2023, con riferimento DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

-che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data 11/09/2023, con nota prot. 36365 e in data 10/10/2023, con nota prot. 40373, circa la composizione societaria;

-che il sig. **Vandelli Massimiliano**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara non essere intervenuta a tutt'oggi alcuna causa modificativa o estintiva dei poteri a lui conferiti, con ciò confermandone piena validità

ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto;

-che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con le previsioni degli atti di gara e dell'offerta tecnica ed economica presentata, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

-che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare:

a)garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

b)polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi RCT, RCO e RCA;

c)le patenti di guida di categoria adeguate al mezzo necessario all'effettuazione del servizio e la carta di qualificazione del conducente (CQC) di ciascun autista adibito al servizio;

d)la documentazione a comprova dell'inquadramento contrattuale e tabellare di tutti gli autisti adibiti al servizio secondo il Contratto Collettivo Nazionale del comparto (CCNL noleggio autobus con conducente ANAV, Autoferrotramvieri, internavigatori, autolinee in concessione) vigente;

e)i libretti di circolazione degli automezzi adibiti al servizio;

f)copia delle polizze assicurative dei mezzi e relative quietanze di pagamento;

g)la documentazione a comprova della disponibilità di una rimessa principale per lo stazionamento e il ricovero dei mezzi.

Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

-che l'Appaltatore, espressamente, prende atto ed accetta che:

a)tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

b)tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;

c)tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

-che, ai fini del presente contratto, si intende:

per "Capitolato" il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

per "RUP" il responsabile unico del procedimento.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa.

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:

-dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

-dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

-dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate

in auto-vincolo dall'Unione nel contratto e nei suoi allegati;

-dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove

richiamate in auto-vincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi

allegati, ovvero, ove vincolanti per l'Unione o ove non espressamente

derogate nei documenti di gara.

-dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,

oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato e relativi allegati,

dai documenti di gara, specificamente dall'offerta tecnica e dall'offerta

economica, tutti depositati agli atti del Servizio Contratti dell'Unione

Terre di Castelli conosciuti ed approvati dalle parti nella loro interezza

che si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente

contratto ancorché a questo non materialmente allegati, con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

L'Unione, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del

21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i

fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Si rinvia alle definizioni e norme regolatrici contenute negli artt. 2 e 5

del Capitolato.

Art. 2 - Oggetto del contratto.

Come previsto dall'art. 1 del Capitolato, l'Unione, come sopra

rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato,

accetta senza riserva, la gestione del servizio del servizio di trasporto

scolastico e accompagnamento e sorveglianza sui mezzi per gli alunni frequentanti le Scuole d'Infanzia, Primarie e secondarie di primo grado dei territori comunali dell'Unione (Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca).

Art. 3 - Durata del contratto.

Fatte salve le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 11 luglio 2018, Il presente contratto decorre dall'avvio di esecuzione del servizio in pendenza di stipula, intervenuto il giorno 15/09/2023, mediante apposito verbale, sottoscritto in contraddittorio dai contraenti, depositato agli atti del Servizio Contratti dell'Unione Terre di Castelli e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché a questo non materialmente allegato e termina il 14/09/2025.

L'Unione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso l'Appaltatore soggiace al diritto potestativo dell'Unione ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'Unione si riserva, altresì, la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una durata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, da esercitarsi anche in forma disgiunta, rendendo nota tale volontà mediante comunicazione

tramite posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tale eventuale evenienza, le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata. L'Unione si riserva altresì la facoltà di procedere con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, ad affidare all'Appaltatore, che dovrà adempiervi secondo le prescrizioni del Capitolato ed alle condizioni quantitative e qualitative offerte in sede di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi (trasporto scolastico e/o accompagnamento e sorveglianza sui mezzi), qualora nel corso dell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto emergano per l'Unione nuove necessità rispetto a quelle presenti al momento dell'indizione della gara, per tutta la durata del contratto originario, suoi rinnovi e/o proroghe.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Unione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

Fermo restando quanto sopra, si applica quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato, dall'art. 4.2 "Opzioni e rinnovi" del Disciplinare di gara e dalla normativa di legge.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio: obblighi e

adempimenti a carico dell'Appaltatore.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'appaltatore si impegna, altresì, a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria dell'Unione resa nota all'Appaltatore medesimo per iscritto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza stradale e dei fruitori del servizio, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, mette a disposizione per l'effettuazione del servizio n. 44 automezzi, di cui n. 19 di scorta, nei termini e con i requisiti di cui al Capitolato medesimo, all'Allegato A4 prodotto in sede di gara, al Libro Matricola n. 531962770/2022 e relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché a questo non materialmente allegati.

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto:

-mette a disposizione per lo stazionamento e il ricovero degli automezzi una rimessa principale, sita in Vignola (MO), in via Caduti sul Lavoro n. 605, nei termini e con i requisiti di cui al Capitolato;

-si impegna ad acquisire, entro e non oltre il termine del 30/09/2023, la disponibilità per tutta la durata del contratto di una o più rimessa/e, nel

territorio dell'Unione, per lo stazionamento di tutti i mezzi adibiti al servizio di trasporto, con tutte le caratteristiche sopra specificate.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Unione.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Unione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Unione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Unione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche con riferimento ad accertamenti ispettivi sugli automezzi messi a disposizione. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, l'Unione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Unione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Unione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5 - Valore del contratto - Corrispettivi - Quantitativi.

L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € 4.320.645,50 (al netto delle eventuali opzioni, dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge).

Il costo unitario delle singole corse oggetto del contratto è contenuto nella "tabella esplicativa dell'offerta economica", facente parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché a questo non materialmente allegato.

Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 0,00

(zero/00) euro. Resta inteso che la valutazione dei predetti rischi, effettuata prima dell'espletamento della procedura di gara, potrà essere aggiornata, su richiesta dell'Appaltatore e/o dell'Unione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.

I corrispettivi sopraindicati vengono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatte salve le specifiche ipotesi di modifica contemplate dal presente contratto. A partire dal 15 settembre 2024 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). La revisione è definita rispetto a giugno e ha effetto da settembre. In caso di indisponibilità dell'indice "giugno su giugno" la variazione sarà determinata in base al più recente indice disponibile. La revisione dei prezzi può essere effettuata una sola volta per ciascun anno scolastico, non può operare prima del 15 settembre 2024, non ha efficacia retroattiva e viene concordata su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del RUP. La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore deve essere inviata tramite PEC entro il 31 luglio di ogni anno e deve indicare in modo puntuale i relativi oggettivi elementi giustificativi. L'Appaltatore prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato. L'Appaltatore prende,

tuttavia, atto e accetta che lo svolgimento dei servizi è subordinato a fattori variabili connessi alla domanda, al numero e all'abitazione degli iscritti, alle scelte di carattere organizzativo delle scuole e/o dell'Unione. I quantitativi previsti si devono, pertanto, intendere puramente presuntivi e non possono in alcun modo impegnare l'Unione, che avrà la facoltà di richiedere, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di prestazioni minori rispetto a quelle indicate come presunte nei documenti di gara e utilizzate per stimare l'importo contrattuale, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla disposizioni di cui all'art. 6 del Capitolato.

Art. 6 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Unione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l'Unione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

L'Unione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1 - lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, l'Unione comunicherà ad

ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. Nei casi di cui al presente paragrafo, l'Unione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. L'Unione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1 - lett. a) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla disciplina di gara. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ricorra un aumento o una diminuzione dei quantitativi fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ove detto valore fosse viceversa superato, all'Appaltatore spetta unicamente il diritto alla risoluzione, senza diritto ad ulteriori indennità. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dall'Unione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo 3, in ordine alle opzioni di proroga, di rinnovo programmato e di ripetizione servizi analoghi. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - Corrispettivi.

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione all'Unione della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. L'Unione, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del

Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 per cento (zerovirgolacinque per cento) che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto; in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono, pertanto, essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.

La fattura, mensile, una per ogni territorio, dovrà essere emessa con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Nell'emissione della fattura l'Appaltatore dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment". Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui vengano rendicontati per ciascuna corsa il costo e il numero di giorni di effettuazione del servizio per ciascuna corsa. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura

di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte dell'Unione, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'Unione provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Unione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, in considerazione della oggettiva e particolare complessità del servizio oggetto del presente contratto, sulla base delle fatture emesse mensilmente dall'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni, comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione e la regolarità contributiva dell'esecutore, dalla data di ricevimento delle fatture.

Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, per tutta la durata contrattuale, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto. In particolare, l'Appaltatore ha comunicato all'Unione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare e le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I pagamenti del servizio verranno effettuati sul conto corrente dedicato all'appalto. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad indicare sui documenti contabili ed in ogni comunicazione rivolta all'Unione, il seguente CIG: 986689100A.

Qualora l'Appaltatore non assolverà anche solo ad uno degli obblighi previsti dall'art. 3, L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 9 - DEC, RUP e referente dell'Appaltatore.

Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni". Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto non può coincidere con il RUP, stante il valore contrattuale superiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016. Viene, pertanto, nominata ad adempiere detta funzione la Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici dell'Unione Terre di Castelli, Dott.ssa Annamaria Bergamini. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti

relativi a servizi e forniture”, del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (D.M. 49/2018) ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice. L’Appaltatore ha indicato il nominativo del proprio Referente del servizio, nella persona di Massimiliano Vandelli che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto e di Pietro Scorzoni che fungerà da sostituto in caso di assenza del referente principale del servizio. Ulteriori eventuali modifiche/sostituzioni del sopracitato Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 10 - Verifiche di conformità e controlli.

L’attività di verifica e controllo dell’Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
- b) l’adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
- c) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- d) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- e) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

	f)il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;	
	g)il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.	
	In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, i controlli potranno dunque riguardare:	
	-la buona organizzazione e conduzione del servizio nel suo complesso in particolare sul rispetto dei tempi e dei percorsi attraverso attività ispettiva e di controllo sui mezzi e presso la rimessa;	
	-lo stato d'uso, igienico, di decoro e di pulizia dei mezzi di trasporto;	
	-la regolarità della documentazione di guida del personale autista;	
	-l'abbigliamento degli addetti e del loro comportamento verso gli utenti;	
	-la correttezza degli adempimenti documentali ed amministrativi inerenti i vari aspetti del servizio;	
	-la correttezza dello svolgimento delle attività manutentive degli automezzi;	
	L'Appaltatore accetta che le ispezioni possano avvenire anche presso la rimessa messa a disposizione per lo stazionamento e il ricovero dei mezzi.	
	Gli accessi degli organismi di controllo incaricati dall'Unione devono essere consentiti a semplice richiesta dell'Unione medesima ed i controlli verranno effettuati secondo la metodologia che riterranno più idonea.	
	Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale, secondo le frequenze discrezionalmente decise dal DEC, anche sulla base del generale andamento del servizio.	
	Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finali) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che	

	dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso	
	tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.	
	Nel caso di esito positivo della verifica, la data del documento attestante	
	l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione"	
	relativamente alle attività verificate da parte dell'Unione.	
	Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore	
	dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà	
	concesso dall'Unione nel certificato di conformità/documento	
	equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta,	
	ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.	
	Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito	
	negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà	
	facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, in conformità	
	all'articolo 17 del Capitolato, nonché dell'art. 1456 c.c.	
	L'Unione nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale	
	che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle	
	prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni,	
	verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità	
	comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La	
	verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione	
	della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione	
	dell'esecuzione. In caso di esito positivo della verifica di conformità	
	finale, l'Unione rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora	
	risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni	
	contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n.	

50/2016.

Art. 11 - Penali.

L'Appaltatore riconosce e accetta l'applicazione delle penali di cui al presente articolo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali come stabilite nel presente articolo dovranno essere contestati per iscritto dall'Unione e l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Unione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Unione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali nel prosieguo indicate.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel successivo paragrafo, l'Unione si riserva la facoltà di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere all'Unione l'ammontare di eventuali oneri che l'Unione stessa dovesse subire, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso. L'Unione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura,

ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penali previste sono le seguenti:

-per la mancata effettuazione di una corsa (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente dalla ditta), l'importo della penale è pari a € 1.000,00 ad evento;

-per la mancata esecuzione nella stessa giornata dell'intero servizio in un singolo territorio (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente dalla ditta), l'importo della penale è pari a € 5.000,00 ad evento;

-per il mancato rispetto degli orari fissati, senza giustificato motivo (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente dalla ditta), l'importo della penale è: fino ad € 700,00 ad evento per ciascun ritardo dai 15 ai 60 minuti. L'importo è quantificato in modo progressivo in funzione del tempo del ritardo invece per i ritardi superiori a 60 minuti verranno considerati "Mancata effettuazione di una corsa";

-per il mancato rispetto dei percorsi previsti (salvo i casi accertati di forza maggiore non dipendente dalla ditta), l'importo della penale è pari a € 400,00 ad evento;

-per l'uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati nell'offerta e/o formalmente comunicati, senza previa comunicazione all'Unione,

	l'importo della penale è pari a € 200,00 ad evento;	
	-per il comportamento scorretto dell'autista e/o dell'accompagnatore o	
	lesivo dell'incolumità e della moralità degli alunni trasportati, l'importo	
	della penale va da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, a	
	seconda della gravità riscontrata;	
	-per la mancata sostituzione del personale, nonostante la formale	
	richiesta di sostituzione dall'Unione, l'importo della penale è pari a €	
	500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di sostituzione	
	assegnato dall'Unione;	
	-per l'irreperibilità del referente/coordinatore del servizio o del suo	
	sostituto, l'importo della penale è pari a € 200,00 ad evento;	
	-per il mancato rispetto di ogni norma relativa al personale, l'importo	
	della penale va da un minimo di € 350,00 ad un massimo di € 1.500,00, a	
	seconda della gravità dell'evento;	
	-per la mancata comunicazione di sciopero, l'importo della penale è pari	
	a € 300,00 ad evento;	
	-per ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle	
	prescrizioni del Capitolato ed ai vincoli dell'offerta tecnica presentata,	
	l'importo della penale va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €	
	5.000,00 ad evento.	
	Art. 12 - Personale - Norme generali - Incompatibilità.	
	Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto	
	di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato, con riferimento particolare al	
	capo relativo al personale adibito al servizio.	
	L'Appaltatore ha fornito all'Unione, il nominativo del Referente del	

Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 9, comunicandone le relative variazioni. Il Referente, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore dell'Unione per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto del contratto e sarà garante della corretta organizzazione dei servizi.

L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiore agli standard previsti dal Capitolato e/o da quello previsto in sede di offerta tecnica, e comunque idoneo a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

È, altresì, cura dell'Appaltatore provvedere affinché il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale e una corretta professionalità verso gli utenti e verso l'Unione, nonché sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del medesimo contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato.

Il Referente del Servizio ha trasmesso al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, copia conforme dei documenti relativi ai requisiti di capacità tecnico-professionale degli autisti (patenti di guida e carte di qualificazione dei conducenti) e dei mezzi (libretti di circolazione e polizze assicurative).

L'Appaltatore riconosce all'Unione la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Unione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale oggetto del rilievo comunicato via PEC da parte dell'Unione medesima, pena l'applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.

Nel caso in cui l'Appaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di risorse, umane e strumentali, incluse nell'elenco trasmesso all'Unione, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta all'Unione medesima, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Unione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo,

all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Unione medesima.

Art. 13 - Disciplina del subappalto.

L'Appaltatore, poiché tenuto all'esecuzione in proprio del presente contratto, non può, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 - lettera d), del Codice dei contratti pubblici, cedere il contratto medesimo o affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso.

In materia di subappalto si applica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Considerate le caratteristiche tecniche del servizio oggetto del presente contratto, l'Unione ha individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 - terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla Legge 108/2021, quali prestazioni specifiche da eseguire direttamente a cura dell'Appaltatore, in ragione della loro delicatezza, vista l'età degli utenti, e per la complessità del servizio derivante dall'ampia distribuzione territoriale che richiede garanzia di organicità

del servizio stesso:

-trasporto casa-scuola e ritorno;

-trasporto casa-scuola e ritorno degli alunni disabili;

-accompagnamento e sorveglianza sui mezzi.

L'Appaltatore ha indicato in sede di gara la volontà di non subappaltare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di legge, a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e a quanto disposto dall'art. 13 del Capitolato.

Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizze assicurative.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Unione e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate.

All'uopo, l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, conservate agli atti del Servizio Contratti dell'Unione Terre di Castelli, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:

-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): n. 067602271, rilasciata da Allianz S.p.A. Assicurazioni, tutt'ora in corso di validità;

-Responsabilità Civile Auto (RCA): n. 531962770, rilasciata da Allianz S.p.A. Assicurazioni, tutt'ora in corso di validità.

Per l'intera vigenza contrattuale l'Appaltatore è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative, l'Unione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.

Art. 15 - Garanzia definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il contratto e previsti nei documenti di gara, l'Appaltatore ha prestato apposita Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti prescritti negli atti di gara, conservata agli atti del Servizio Contratti dell'Unione Terre di Castelli, mediante Polizza Fideiussoria n. 505337442, rilasciata in forma digitale da Allianz S.p.A. Assicurazioni, in data 01/09/2023, per l'importo ridotto di € 216.032,28 (duecentosedicimilatrentadue/28), (importo già ridotto del 50 per cento poiché in possesso della Certificazione di qualità ISO9001:2015), ed in conformità all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà permanere fino a quando l'Unione non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione.

La garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro il termine di 10

(dieci) gg. dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Unione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 - lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Unione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, l'Unione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dal precedente art. 8.

Art. 17 - Sospensione del servizio.

Sono consentite in via straordinaria sospensioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

	a)sospensione temporanea del servizio per guasti: l'Appaltatore dovrà	
	fornire idonea documentazione circa le cause tecniche che ostano al	
	normale svolgimento del servizio, fatte salve le eventuali verifiche che	
	l'Unione vorrà disporre;	
	b)sospensione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale:	
	in caso di sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore la stessa è tenuta a	
	dare tempestiva informazione all'Unione, con un preavviso congruo in	
	modo da consentire all'Unione medesima l'informazione all'utenza nei	
	termini di legge (almeno 5 gg. prima) rispetto alla data dello sciopero. In	
	tal caso potranno essere concordate tra l'Appaltatore e l'Unione, in via	
	straordinaria, particolari situazioni organizzative. Nessuna rivalsa da	
	parte dell'Appaltatore sarà accolta in caso di sciopero del personale della	
	scuola o dell'Unione o sospensione delle lezioni comunicate entro le 48	
	ore;	
	c)sospensione temporanea del servizio su istanza dell'Unione: in caso di	
	interruzione temporanea dell'attività didattica l'Unione dovrà darne	
	comunicazione all'Appaltatore, con un preavviso di almeno 24 ore, senza	
	riconoscerne alcun indennizzo;	
	d)sospensione totale del servizio per cause di forza maggiore: le	
	interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non	
	comportano responsabilità alcuna per entrambe le parti. Ciò significa che	
	a fronte di mancate prestazioni nulla è dovuto all'Appaltatore. Per forza	
	maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di	
	fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e	
	senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore,	

oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusi virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, anche in relazione al territorio di svolgimento del servizio. Non costituiscono cause di forza maggiore le situazioni quali carenza di personale o traffico.

L'Appaltatore dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio. Resta salva altresì la responsabilità dell'Appaltatore per interruzioni del servizio dovute a cause allo stesso imputabili.

Art. 18 - Scioperi.

Lo sciopero è regolato dalla L.146/1990. In caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice, la stessa deve darne preavviso scritto ai referenti di ciascuno sportello di prossimità territoriali dell'Unione in modo da consentire alla stessa l'informazione all'utenza nei termini di legge (almeno 5 gg. prima). Qualora invece, la comunicazione non pervenga ai referenti degli Sportelli di Prossimità territoriali dell'Unione nei termini e con le modalità sopra indicati, si prevede una penalità come indicato nel precedente art. 11.

Art. 19 - Codice etico e di comportamento D.P.R. 62/2013.

L'Unione impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel Codice Etico e di Comportamento, oltre che nel Piano Triennale delle Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, disponibili e accessibili sul sito web Istituzionale. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento dell'Unione e si impegna ad adottare - nel contesto

del rapporto contrattuale - comportamenti conformi ai principi etico-comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore, è considerata un inadempimento grave e legittimerà l'Unione a risolvere il presente contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

Art. 20 - Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore.

L'Unione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- c) l'Appaltatore si è trovato, in un momento successivo all'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del

	presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai	
	sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;	
	e)l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di	
	una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come	
	riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un	
	procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in	
	giudicato per violazione del presente Codice;	
	f)mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai	
	sensi del precedente art. 14 o mancato reintegro della garanzia di cui al	
	precedente art. 15;	
	g)nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore,	
	ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del	
	medesimo D.P.R. 445/2000;	
	h)nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di	
	cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare	
	con le Pubbliche Amministrazioni;	
	i)nei casi di cui agli articoli del presente contratto: art. 4 - Condizioni e	
	modalità di esecuzione del servizio: obblighi e adempimenti a carico	
	dell'Appaltatore, art. 7 - Adempimenti ai quali sono subordinati i	
	pagamenti - Corrispettivi, art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari, art. 10 - Verifiche di conformità e controlli, art. 11 -Penali,	
	art. 12 - Personale - Norme generali - Incompatibilità, art. 13 - Disciplina	
	del subappalto, art. 14 - Danni, responsabilità civile, coperture	
	assicurative, art. 15 - Garanzia Definitiva, art. 16 - Divieto di cessione	
	del contratto e cessione del credito, art. 20 - Risoluzione per	

	inadempimento dell'Appaltatore, art. 23 - Obblighi di riservatezza, art.	
	24 - Trattamento dei dati personali, ed in ogni altro caso previsto dal	
	contratto;	
	j)nel caso di indisponibilità dei mezzi messi a disposizione per il servizio	
	oggetto del presente contratto.	
	L'Unione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai	
	sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa	
	dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, tramite PEC, deve risolvere	
	il presente contratto nei casi elencati all'art. 19 del Capitolato.	
	In ogni caso in cui l'Unione accerti un grave inadempimento	
	dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente	
	contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la	
	stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e	
	contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni,	
	entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il	
	termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Unione ha la facoltà di	
	dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la	
	garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una	
	penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno	
	dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il	
	diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni	
	rispetto alle previsioni del contratto, l'Unione assegna un termine che,	
	salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i	

quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Unione, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Unione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto dell'Unione medesima al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di cui ai precedenti paragrafi, fatto salvo il maggior danno l'Unione incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore si impegna, sin da ora, a fornire all'Unione tutta la documentazione tecnica e le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione del servizio oggetto del

presente contratto.

Art. 21 - Recesso - Convenzione Consip sopravvenuta.

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'Unione ha, inoltre, diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Si applica l'art. 109 del Codice.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Unione, la quale effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

L'Unione, infine, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

Art. 22 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Unione e l'Appaltatore eleggono il proprio domicilio

presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

-per l'Unione Terre di Castelli presso la propria sede legale a Vignola (MO), in via Bellucci n. 1;

-per l'Appaltatore presso la sede legale della Capogruppo, E.B. SRL, a Vignola (MO), via Caduti sul Lavoro n. 605.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

Art. 23 - Obblighi di riservatezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Unione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Unione o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti paragrafi e,

pertanto, si impegna a non eseguire, e a non permettere che altri eseguano, copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. L'Unione tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa del Disciplinare di gara. Nei rapporti esterni l'Appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà, per conto dell'Unione, quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo. L'Appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del presente contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Appaltatore si impegna a:

-non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Unione o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di trattamento dei dati personali;

-trattare i dati personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del presente contratto, e alle Norme in materia di trattamento dei dati personali;

-adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:

-incidenti di sicurezza;

-violazioni dei dati personali (Data Breach);

-ogni violazione delle misure di sicurezza;

-tutte le altre forme di trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

L'Appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all'Unione.

L'Appaltatore si impegna altresì a:

	-trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del	
	presente contratto;	
	-garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo	
	lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi	
	di cui agli artt. 5 e seguenti del GDPR;	
	-garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione	
	delle attività del presente contratto;	
	-garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù	
	del presente contratto:	
	1)si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo	
	legale di riservatezza;	
	2)abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'Appaltatore la formazione	
	necessaria in materia di protezione dei dati personali;	
	3)accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute	
	nel presente contratto e dalla normativa vigente;	
	-collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero	
	diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti	
	previsti dagli artt. 15 - 23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio	
	del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di	
	opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla	
	portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo	
	decisionale automatizzato, compresa la profilazione;	
	-adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento	
	eseguite per conto dell'Unione, completo di tutte le informazioni previste	
	all'art. 30 del GDPR;	

-assistere e collaborare pienamente con l'Unione nel garantire il rispetto
degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
-richiedere autorizzazione all'Unione allorquando intenda avvalersi di
terzi autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.
Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e
comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei
dati da trattare, l'Appaltatore s'impegna a:
-garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
-operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
-assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
-ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati
personali in caso di incidente fisico o tecnico;
-operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la
sicurezza del trattamento;
-adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore
ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 - 43 GDPR);
-garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai
dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.
L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente
ottenuto autorizzazione scritta dall'Unione.
L'Appaltatore si impegna a non conservare, nonché a garantire che i terzi
autorizzati non conservino, i dati personali per un periodo di tempo

ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile. Alla scadenza del contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al trattamento dei dati, l'Appaltatore dovrà cancellare tutti i dati personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di trattamento dei dati personali. L'Appaltatore manleverà e terrà indenne l'Unione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di trattamento Dati Personali e/o del presente contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o terzi autorizzati.

Resta inteso che l'Unione Terre di Castelli potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 25 - Foro esclusivo.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed alla prestazione di servizio che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto, ecc.), fanno carico

all'Appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all'Unione, come per legge. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello unico informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del DPR 642 del 26.10.1972, come modificato dal DM 22.02.2007.

Art. 27 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, a carico dell'Unione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

E richiesto io segretario generale dell'Unione Terre di Castelli ho ricevuto il presente atto formato in modalità elettronica e da me pubblicato mediante lettura datane ai componenti che, a mia richiesta, lo approvano siccome conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.

Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia sorveglianza e direzione, si compone di intere quarantasei pagine a video e parte della presente quarantasettesima sin qui.

FIRME

Monica Rubbianesi (firma apposta digitalmente)

Firma digitale rilasciata da Infocert, identificativo nr. *omissis* - valida e non revocata.

Massimiliano Vandelli (firma apposta digitalmente)

Firma digitale rilasciata da Camera di Commercio di Modena, identificativo nr. *omissis* - valida e non revocata.

Massimiliano Mita Segretario generale dell'Unione di Comuni Terre di
Castelli (firma apposta digitalmente)

Firma digitale con codice identificativo certificato firma digitale n.
omissis, rilasciata da Infocert - valida e non revocata.

ESATTI € 7.825,34 (euro settemilaottocentoventicinque/34) PER DIRITTI DI
SEGRETARIA